

## **Delibera di Giunta regionale numero 1279 del 28/7/2008**

### *Oggetto*

REGOLAMENTI (CE) N. 479/2008 DEL CONSIGLIO E N. 555/2008 DELLA COMMISSIONE. DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DEL DM 23 LUGLIO 2008 CONCERNENTE IL REGIME DI ESTIRPAZIONE DEI VIGNETI.

-----  
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

#### Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del Regolamento (CE) n. 1623/2000;
- il Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate, in particolare il paragrafo 6 che definisce la superficie vitata;
- il Decreto Ministeriale 8 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2004, concernente le modalità per l'attuazione del Regolamento(CE) n. 1282/2001;

Preso atto che con il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 è stata modificata la predetta normativa comunitaria in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Titolo V, Capo III, del citato Regolamento (CE) 479/2008, che istituisce un regime di estirpazione a premio applicabile fino al termine della campagna viticola 2010/2011 ed in particolare:

- gli articoli 100 e 101, che stabiliscono rispettivamente le condizioni di ammissibilità al premio di estirpazione delle superfici e l'importo del premio;
- la lettera d) del predetto articolo 100, che prevede che la superficie minima ammissibile al premio non sia inferiore a 0,1 ha, consentendo tuttavia agli Stati membri di fissare - per talune regioni amministrative in cui la superficie vitata media delle aziende viticole sia superiore ad un ettaro - in 0,3 ha la superficie minima vitata ammissibile al premio;
- l'articolo 104, il quale prevede:
  - ai paragrafi 4 e 5, che gli Stati membri possano dichiarare inammissibili al regime di estirpazione rispettivamente i vigneti situati in zone di montagna e in forte pendenza e le superfici in cui l'applicazione di tale regime sarebbe incompatibile con la protezione dell'ambiente;

- al paragrafo 9, che i produttori delle zone dichiarate inammissibili abbiano priorità nell'accesso ai benefici delle altre misure previste dal programma nazionale di sostegno, in particolare delle misure di ristrutturazione e riconversione, e delle misure di sviluppo rurale;

Visto, altresì, il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ed in particolare:

- il Titolo IV, capo III, relativo al regime di estirpazione, che stabilisce, tra l'altro, le modalità per il calcolo dell'importo del premio;
- l'articolo 75, paragrafo 1, che definisce la superficie vitata ai fini dell'applicazione del regime di estirpazione con premio;
- l'allegato XV che fissa i livelli del premio ad ettaro del regime di estirpazione;
- l'articolo 62, lettera e), che prevede che le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione non danno origine a diritti di reimpianto;

Visto, infine, il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 luglio 2008, in corso di pubblicazione, recante le disposizioni nazionali di attuazione dei citati Regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008;

Considerato che il DM sopra citato prevede che le Regioni e le Province autonome:

- possano stabilire, entro il 25 luglio, la dimensione minima della superficie vitata ammissibile al premio in 0,3 ettari, dandone comunicazione ad AGEA Coordinamento ed al MIPAAF entro il 31 luglio;
- possano, entro il 25 giugno di ogni anno e per la campagna 2008/2009 entro il 25 luglio 2008, dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici vitate e contestualmente pubblicarne l'elenco, dandone ugualmente comunicazione ad AGEA Coordinamento ed al MIPAAF rispettivamente entro il 28 giugno e – per l'anno 2008 - entro il 28 luglio, anche se negativa;

ed inoltre:

- che le domande di estirpazione con premio siano presentate dai viticoltori all'Organismo Pagatore competente, secondo le modalità stabilite da AGEA Coordinamento, entro il 15 settembre di ciascuna campagna e - per le campagne 2009/2010 e 2010/2011 - a decorrere dal 1° luglio;
- che gli Organismi Pagatori comunichino ai viticoltori, entro il 1° febbraio di ciascun anno, l'accoglimento della domanda, con l'indicazione delle relative superfici e dell'importo del premio, ovvero il rigetto della stessa;
- che i viticoltori estirpino entro il 31 maggio i vigneti per i quali hanno ricevuto la comunicazione di accoglimento della domanda;

Rilevato che il medesimo DM disciplina:

- le modalità per il calcolo della resa media aziendale e i casi di applicazione delle deroghe;
- le modalità per la predisposizione della graduatoria nazionale delle domande e la definizione dei criteri di priorità ed i loro pesi, nell'ipotesi in cui l'insieme delle domande presentate superi la disponibilità finanziaria e la Commissione UE abbia adottato una percentuale unica di accettazione dei fabbisogni complessivamente comunicati dagli Stati membri;
- le modalità per l'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 104 paragrafi 1, 2, 3, del Regolamento (CE) 479/2008;

Considerato:

- che su tutto il territorio regionale sono presenti viticoltori, anche con ridotte superfici vitate, che hanno l'esigenza di riconvertire la loro produzione in quanto non sufficiente a garantire un'adeguata remunerazione del prodotto e che il regime di estirpazione può offrire loro l'opportunità di esercitare attività alternative;
- che escludere alcune zone del territorio regionale dal regime di estirpazione potrebbe essere discriminatorio nei confronti dei viticoltori che non potrebbero conseguentemente accedere al regime di premio e riconvertire il vigneto ad altre colture, o mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche assumendo gli impegni previsti dalle norme sulla condizionalità;

Ritenuto pertanto:

- di dare attuazione alle disposizioni nazionali previste dal Decreto ministeriale 23 luglio 2008;
- di disporre, ai fini dell'applicazione del regime di premio, che sul territorio regionale possano essere presentate domande di estirpazione per una superficie minima non inferiore a 0,1 ha;
- di non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 104, paragrafi 4 e 5, del Regolamento (CE) n. 479/2008;
- di rinviare al termine del primo anno di applicazione del regime la verifica circa l'impatto del regime stesso sulla viticoltura regionale;

Vista la L.R. 23 luglio 2001, n 21, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, riconosciuta quale Organismo pagatore regionale anche per l'Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo;

Viste, infine:

- la L.R. 26 Novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi della citata L.R. n. 43/2001 e della predetta deliberazione n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di dare attuazione alle disposizioni nazionali previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 luglio 2008;
2. di disporre, ai fini dell'applicazione del regime di premio di cui al Regolamento (CE) n. 479/2008, che sul territorio regionale possano essere presentate domande di estirpazione per una superficie minima non inferiore a 0,1 ha;
3. di non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 104, paragrafi 4 e 5, del Regolamento (CE) n. 479/2008;
4. di rinviare al termine del primo anno di applicazione del regime la verifica circa l'impatto del regime medesimo sulla viticoltura regionale, ai fini di una eventuale modifica di quanto disposto nel presente atto deliberativo;
5. di dare atto che sono demandati ad AGREA gli adempimenti e le modalità concernenti la presentazione della domanda, l'istruttoria, le comunicazioni con i beneficiari ed i pagamenti, nonché le modalità per effettuare le verifiche ed i controlli previsti dalla normativa comunitaria;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad AGEA Coordinamento, ad AGREA ed alle Organizzazioni Professionali regionali;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di diffonderla sul sito Internet della Regione all'indirizzo <http://www.ermesagricoltura.it/>.

- - - - -